SENATO DELLA REPUBBLICA

VIII LEGISLATURA

(N. 826-A)

RELAZIONE DELLA 6ª COMMISSIONE PERMANENTE

(FINANZE E TESORO)

(RELATORE NEPI)

Comunicata alla Presidenza il 3 aprile 1981

SUL

DISEGNO DI LEGGE

Partecipazione italiana alla seconda ricostituzione delle risorse del Fondo asiatico di sviluppo

approvato dalla 6ª Commissione permanente (Finanze e tesoro) della Camera dei deputati nella seduta del 13 marzo 1980 (V. *Stampato n.* **995**)

presentato dal Ministro del Tesoro

di concerto col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 19 marzo 1980

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1600) — 2-3-4

ONOREVOLI SENATORI. — Il Fondo asiatico di sviluppo è l'istituzione finanziaria della Banca asiatica di sviluppo, che ha iniziato la propria attività nel 1974 per consentire il massimo di agevolazioni finanziarie in favore dei Paesi del sud-est asiatico, superando i limiti dell'intervento riscontrati nella precedente normativa, che ponevano in evidenza l'insufficienza dei fondi speciali e la scarsa validità della clausola della volontarietà dei contributi.

Introducendosi nuove norme di ristrutturazione dei fondi speciali e per la obbligatorietà dei contributi, anche l'Italia, a seguito della legge 23 dicembre 1976, n. 864, è entrata a far parte del Fondo asiatico di sviluppo, con il contributo iniziale di adesione di 20 milioni di dollari USA e con la partecipazione alla prima ricostituzione delle risorse, pari a 30.800.000 dollari USA per il triennio 1976-78.

Attuati i programmi del primo triennio, si pose il problema di una più ampia ed organica programmazione delle risorse del Fondo, definita con la seconda ricostituzione, avvenuta con la risoluzione n. 121 del luglio 1978, che ha recato sia il prolungamento del periodo (portato a 4 anni, dal 1979 al 1982), sia l'aumento dell'importo complessivo, salito a 2 miliardi di dollari USA più contributi aggiuntivi volontari per 150 milioni di dollari USA.

Alla seconda ricostituzione del Fondo hanno aderito 16 Paesi (Australia, Austria, Belgio, Canada, Danimarca, Finlandia, Francia, Repubblica federale tedesca, Italia, Giappone, Olanda, Norvegia, Svezia, Svizzera, Regno Unito, Stati Uniti). Il nostro Paese contribuisce con 76.200.000 dollari USA, pari a lire 65.099.946.000 in base al tasso di cambio del Fondo monetario internazionale fissato alla data del 26 aprile 1978. Tale contributo andrà versato in 4 rate annuali uguali, di cui la prima rata doveva essere pagata entro il 1979, ma considerato il ritardo nell'*iter* parlamentare è concessa la facoltà di sottoscrivere le quote in data posteriore; le restanti 3 rate andranno pagate alla scadenza di un anno l'una dall'altra.

La partecipazione dell'Italia alla seconda ricostituzione delle risorse del Fondo asiatico di sviluppo va inquadrata nella politica, costantemente perseguita dal nostro Paese, di favorire la crescita economica e il progresso sociale dei Paesi appartenenti all'area geografica del sud-est asiatico, di cui vanno ricordati in particolare il Bangladesh, il Pakistan e la Birmania. Va inoltre sottolineato l'accresciuto numero di imprese italiane interessate alla realizzazione di progetti ed opere formanti oggetto delle commesse finanziate con le risorse del Fondo nei territori del sud-est asiatico, che hanno consentito consistenti benefici economici per forniture di beni e servizi, consolidando nel contempo il prestigio di cui gode all'estero il lavoro italiano. Non va infine sottovalutato il significato sociale e politico di una partecipazione italiana che, al di là della valutazione quantitativa dei benefici, si esprime nella concreta applicazione dei princìpi di pacifica cooperazione internazionale e di solidarietà nei confronti dei Paesi in via di sviluppo.

Con gli articoli 1 e 2 del presente disegno di legge viene autorizzata la partecipazione dell'Italia alla seconda ricostituzione del Fondo asiatico di sviluppo, con il versamento — in quattro rate uguali annuali — di complessive lire 65.099.946.000. La 6ª Commissione ha modificato agli articoli 1 e 2, come richiesto dalla 5ª Commissione, la decorrenza della copertura.

Onorevoli senatori, per le ragioni suesposte, a nome della Commissione finanze e tesoro raccomando all'Assemblea l'approvazione del provvedimento, già approvato dalla Camera dei deputati.

NEPI, *relatore*

PARERE DELLA 5ª COMMISSIONE PERMANENTE

(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO, PARTECIPAZIONI STATALI)

(Estensore CAROLLO)

25 marzo 1981

La Commissione, esaminato il disegno di legge per quanto di competenza, segnala che l'utilizzo del fondo speciale di parte corrente (capitolo 6856) del 1979 è assolutamente inammissibile, essendo scaduti i termini previsti dal sesto comma dell'articolo 10 della legge n. 468 del 1978.

Pertanto il provvedimento può avere corso ulteriore a condizione che il primo comma dell'articolo 2 risulti così riformulato:

« All'onere derivante dall'applicazione della presente legge negli anni 1980 e 1981 si provvede rispettivamente mediante corrispondente riduzione dei fondi speciali di cui ai capitoli nn. 9001 degli stati di previsione del Ministero del tesoro per gli anni finanziari medesimi ».

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 1.

È autorizzata la partecipazione dell'Italia alla seconda ricostituzione delle risorse del Fondo asiatico di sviluppo, con un contributo di 76.200.000 dollari USA, pari a lire 65.099.946.000, da corrispondersi in quattro rate uguali annuali, a partire dal 1979.

Art. 2.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge per gli anni finanziari 1979-1980 si provvede, rispettivamente, mediante corrispondente riduzione dei fondi speciali di cui ai capitoli nn. 6856 e 9001 degli stati di previsione del Ministero del tesoro per gli anni finanziari medesimi.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

DISEGNO DI LEGGE

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 1.

È autorizzata la partecipazione dell'Italia alla seconda ricostituzione delle risorse del Fondo asiatico di sviluppo, con un contributo di 76.200.000 dollari USA, pari a lire 65.099.946.000, da corrispondersi in quattro rate uguali annuali, a partire dal 1980.

Art. 2.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge negli anni 1980 e 1981 si provvede rispettivamente mediante corrispondente riduzione dei fondi speciali di cui ai capitoli nn. 9001 degli stati di previsione del Ministero del tesoro per gli anni finanziari medesimi.

Identico.